



N. del Reg. 10

Comune di Sassari

Deliberazione del Commissario Straordinario

Assunta con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 -
----------------	---------------------------------------

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di aprile, dalle ore 12,50, presso la sede comunale, vista la proposta n. 569 in data 10 febbraio 2014 di cui all'oggetto, il Commissario straordinario con l'assistenza della vice Segretaria comunale Dott.ssa Teresa Soro ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 40 del 28 marzo 2014, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sassari ed è stato nominato quale Commissario straordinario il Dott. Guido Sechi;

CONSIDERATO che allo stesso competono i poteri del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n.16 del 2 marzo 2012, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla Legge di stabilità 2014 che prevede che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

VISTO altresì che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'imposta municipale propria sono le seguenti:

- aliquota di base 0,76 per cento modulabile in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,4 per cento modulabile in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; VISTA la circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al paragrafo 5 dedicato alle aliquote di imposta, precisa che "sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili per il Comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie";

CHE la medesima circolare sottolinea inoltre: "che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

RITENUTO, pertanto, necessario nell'ambito delle politiche finanziarie di questa amministrazione tese al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dall'anno 2014 differenziandole, in modo da rispondere a particolari esigenze ritenute considerevoli da parte dell'amministrazione comunale;

DI confermare per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa al fine di sostenere un settore di particolare sofferenza economica, l'aliquota allo 0,80 per cento;

DI riconoscere per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C2 (non di pertinenza) l'aliquota allo 0,80 per cento;

DI confermare anche per l'anno 2014, come direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

DI riconoscere un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo l'aliquota allo 0,4 per cento;

DI confermare, inoltre, l'aliquota dello 0,4% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (AREA) e altri istituti comunque denominati;

DI confermare, inoltre, l'aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari locare con contratto concordato ai sensi della legge 431/98;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce;

DATO atto che le circoscrizioni non hanno espresso alcun parere sulla proposta di

deliberazione in argomento;

VISTI:

- il D.Lgs. 23/2011;
- il D. L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
- il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla responsabilità contabile;

D E L I B E R A

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica:
 - Abitazione principale censita al NCEU nella categoria catastale A1, A8 e A9: 0,6 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale A 10: 0,90 per cento;
 - Altri Immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 431/1998: 0,4 per cento;
 - Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad un solo immobile: 0,4 per cento;
 - Altri Immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone libero: 0,8 per cento;
 - Abitazione principale alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari: 0,4 per cento;
 - Abitazioni a disposizione (non locati): 1,06 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D1: 0,80 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D8: 0,98 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D5: 1,06 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D (esclusi D1, D5 e D8): 0,90 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C1 e C3: 0,80 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C2 (non pertinenza): 0,80 per cento;
 - Immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C (esclusi C1 e C3): 0,90 per cento;
 - Aree edificabili: 1,06 per cento;
 - Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: 0,76 per cento;

- ◆ Altri Terreni: 0,85 per cento;
- 2) di confermare l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 200,00.

VISTO l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al
senza opposizioni.

Sassari, li

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F/TO **SECHI**

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO **SORO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA VICE SEGRETARIA sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

LA VICE SEGRETARIA GENERALE